

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale d'acqua sotterranea, ad uso Potabile, mediante n. 7 pozzi in Comune di Viverone, assentita alla Società "S.I.I. S.p.A." con D.D. n° 491 del 29.03.2021. PRAT. VIVERONE5.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 491 del 29.03.2021

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

**DETERMINA**

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la "S.I.I. S.p.A." (C.F. / p. IVA: 94005970028) con sede legale in Via Fratelli Bandiera n. 16 - 13100 Vercelli, specificata in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 4/R/2001, sottoscritto il 18.12.2020 dal Dr. Ing. Iacopino Alessandro in qualità di Direttore generale del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, la concessione preferenziale d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale Viverone5 e avente C.U.R. BI10627;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il corpo idrico **GWB AGI - Anfiteatri morenici Ivrea**;

all'art. 1: il prelievo di una portata massima di 20,201 l/s, una portata media di circa l/s 14,201 - pari ad un volume massimo annuo di metri cubi 353.816, tramite 7 pozzi ubicati nel comune di Viverone con i relativi riferimenti cartografici e catastali;

all'art. 2: gli usi "Potabile" (prevalente) e "Civile";

all'art. 10: che la durata della concessione è di 30 (trenta) anni, a partire dalla data del presente atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.139 di Rep. del 18 dicembre 2020

**ART. 7. CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

L'emungimento dell'acqua dai pozzi non destinati ad uso potabile non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata.

In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento dell'acquifero l'Amministrazione provinciale, si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

La concessione è quindi accordata a condizione che vengano rispettate, sotto pena delle sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, le seguenti prescrizioni:

il Concessionario dovrà rendere disponibile entro un anno dal rilascio della concessione la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste;

il Concessionario dovrà provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile

accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;

il Concessionario dovrà mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato